

Comune di Terre Roveresche

Provincia di Pesaro e Urbino

041070

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 9 del 18-02-19

Oggetto	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PRIVATI AL FINE DI FAVORIRE L'ACQUISTO E IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - MODIFICHE
----------------	--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore **20:45**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO	P	ANDREANI CRISTIAN	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
SBROZZI ORTENSIA	P	BALDINI SAURO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BALDUCCI GIOVANNI	A	CIONNA MAURIZIO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BARBETTA LUCIANO	P	MALVONI CINZIA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
PATREGNANI CLAUDIO	P	GIMIGNANI FRANCESCA	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
LIGUSTRI GIANLUCA	P	CALCAGNINI ROBERTO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
BIONDI MILENA	P		

Assegnati 13	Presenti n. 11
In carica 13	Assenti n. 2

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **ROCCHETTI DOTT. RICCARDO**.

Assume la presidenza il Sig. **SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO**, nella sua qualità di **SINDACO**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BARBETTA LUCIANO
BALDINI SAURO
CALCAGNINI ROBERTO

Il Sindaco pone in discussione l'argomento iscritto all' O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo stesso all'Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata:

Il Responsabile del Settore Infrastrutture, Ambiente e Mobilità Sostenibile

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale del 23.12.2017 n. 87 con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di contributi a fondo perduto a privati al fine di favorire l'acquisto e il recupero della prima casa di abitazione;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende favorire l'accesso alla proprietà della prima casa nel nuovo Comune di Terre Roveresche mediante l'erogazione di contributi pubblici, una tantum e a fondo perduto, destinati a persone fisiche che pongano in essere interventi di acquisto, costruzione o recupero di immobili sul territorio comunale da destinare a prima casa;

Considerato che il regolamento ha lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:

- favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari formati da persone residenti (o che si impegneranno a diventarlo) nel territorio comunale;
- incentivare interventi di efficientamento energetico e sismico
- incentivare interventi di recupero di immobili esistenti
- sostenere i nuclei familiari proporzionalmente alla loro condizione economica.

Verificato che occorre procedere ad effettuare alcune modifiche e in particolare il termine ultimo per la consegna delle domande dal 31 ottobre al 30 settembre;

Preso Atto dello schema del nuovo **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PRIVATI AL FINE DI FAVORIRE L'ACQUISTO E IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

Precisato che con successivo atto della Giunta Comunale verranno definiti e periodicamente aggiornati i valori di riferimento per l'applicazione della percentuale di copertura del contributo e dei Bonus Premiali relativi a:

1. Valore reddituale – patrimoniale (Reddito ISEE)

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali";

PROPONE

1. **di prendere atto** che le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto;
2. **di approvare** il nuovo **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PRIVATI AL FINE DI FAVORIRE L'ACQUISTO E IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE** che viene allegato sotto la lettera "A";
3. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il responsabile il Responsabile del Settore Infrastrutture, Ambiente e Mobilità Sostenibile;
4. **di dare altresì atto** che sulla presente proposta sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come dettagliatamente richiamato in premessa;

5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. “

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano;

Presenti n. **11** - Votanti n. **11**

Voti favorevoli n. **9** - Voti contrari n. **0** - Astenuti n. **3** (la minoranza)

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.

Inoltre, stante l'urgenza;

Il Consiglio Comunale, con voto unanime;

d e l i b e r a

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. 9 del 18-02-2019

PROPOSTA N. 7 DEL 30-01-2019 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO:

Oggetto	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PRIVATI AL FINE DI FAVORIRE L'ACQUISTO E IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE - MODIFICHE
----------------	--

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **favorevole**.

Terre Roveresche, li 07-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Geom. Aprili Romano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **favorevole**.

Terre Roveresche, li 15-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Testaguzza Monica

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to SEBASTIANELLI DOTT. ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

N. **332** Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi **21-02-2019**, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Terre Roveresche, li **21-02-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 21-02-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCHETTI DOTT. RICCARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- [x] La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **21-02-2019** al **08-03-2019**;
- [x] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **04-03-2019** decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
- [x] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Terre Roveresche, li 09-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROCCHETTI DOTT. RICCARDO



COMUNE DI TERRE ROVERESCHE

Provincia di Pesaro-Urbino

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A PRIVATI AL
FINE DI FAVORIRE L'ACQUISTO E IL RECUPERO
DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **87** del **23.12.2017**

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. **9** del **18.02.2019**

INDICE

ART. 1 - FINALITA'	3
ART.2 - REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI	3
ART. 3 - TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI.....	4
ART. 4 – IMPORTO CONTRIBUTO E BONUS PREMIALI.....	5
ART. 5 – PROCEDURA PER LA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	5
ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (RICHIESTE DI AMMISSIBILITA' E DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO).....	6
6.1 - ACQUISTO.....	7
6.1.1. Richiesta di ammissibilità del contributo.....	7
6.1.2. Richiesta di liquidazione del contributo	7
6.2 RECUPERO	9
6.3.1 Richiesta di ammissibilità del contributo.....	9
6.3.2 Richiesta di liquidazione del contributo	9
ART. 7 - VINCOLI PER IL MANTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI, DECADENZA DAL BENEFICIO E PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SOMME VERSATE.....	10
ART. 8 - GARANZIE.....	11
ART. 9 - CONTROLLI	11
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ART: 11 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	
ART. 12 - NORME FINALI	12

ART. 1 - FINALITA'

Il presente Regolamento è finalizzato a favorire l'accesso alla proprietà della prima casa di abitazione nel Comune di Terre Roveresche mediante l'erogazione di contributi a tantum ed a fondo perduto, destinati a persone fisiche che pongano in essere uno dei seguenti interventi:

1. ACQUISTO PRIMA CASA
2. RECUPERO DI IMMOBILI DA DESTINARE A PRIMA CASA

ART.2 - REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

E' ammesso al beneficio del contributo il soggetto, appartenente ad un nucleo familiare costituito o in via di costituzione, che alla data di presentazione delle istanze indicate al successivo art. 6, sia in possesso dei seguenti requisiti (si intende cumulativo):

A) Cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- A.1 essere cittadino italiano;
- A.2 essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- A.3 essere familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- A.4 essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.5 essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il requisito di cittadinanza deve essere in possesso del solo richiedente. Qualora il nucleo richiedente sia composto da due o più persone non legate tra loro da vincoli di parentela od affinità, il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti il nucleo richiedente.

B) Residenza nel Comune di Terre Roveresche nell'immobile oggetto di concessione del contributo e/o impegno a stabilirla per 15 anni (requisito previsto per l'intero nucleo familiare del richiedente)

Il presente requisito attiene al possesso di almeno uno fra i seguenti stati:

- B.1 Residenza anagrafica nel Comune di Terre Roveresche, nell'immobile oggetto di concessione del contributo, ed impegno a mantenerla per 15 anni (**requisito obbligatorio per la richiesta di contributo relativa all'acquisto prima casa**);
- B.2 Assunzione di impegno a stabilire la residenza anagrafica per 15 anni, insieme al nucleo familiare costituito o in via di costituzione, nel Comune di Terre Roveresche nell'immobile oggetto di concessione del contributo, con le modalità previste dal presente Regolamento.

C) Limiti della titolarità di diritti reali su beni immobili (requisito previsto per l'intero nucleo familiare richiedente)

Nessuno dei componenti del nucleo familiare richiedente (costituito o in via di costituzione) deve essere titolare in tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, per una quota superiore al 50%, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del DM. 5 luglio 1975. Per stabilire l'idoneità dell'alloggio in termini di superficie verranno assunti come parametri di riferimento quelli stabiliti in sede regionale per l'edilizia residenziale pubblica.

Non preclude l'accesso al contributo:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune;
 - la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
 - il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
 - il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.
-
- la titolarità di diritti reali da parte di soggetti che compongono il nucleo familiare di originaria

appartenenza dei richiedenti, ma non il nucleo familiare richiedente il beneficio;

E' inoltre ammesso il contributo per il recupero di immobili già in proprietà esclusivamente nel caso si tratti di alloggi inagibili, inutilizzati o inabitabili, da destinare a prima casa dei richiedenti il beneficio. Lo stato di inagibilità, inutilizzabilità o inabilità va accertato da parte del contribuente con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tale dichiarazione.

Agli effetti del presente regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica come definita all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 di cui si riporta la definizione:

Articolo 4 DPR 223/1989 - Famiglia anagrafica.

1. *Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.*

2. *Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.*

ART. 3 - TIPOLOGIA INTERVENTI AMMESSI

La richiesta di contributo deve essere riferita ad un alloggio ubicato nel Comune di Terre Roveresche e relativa ad uno dei seguenti interventi:

1. ACQUISTO PRIMA CASA
2. RECUPERO DI IMMOBILI DA DESTINARE A PRIMA CASA

Il richiedente o gli altri componenti del nucleo familiare costituito o in fase di costituzione indicato nell'istanza devono risultare unici proprietari dell'alloggio oggetto dell'intervento.

Non saranno ammesse le domande relative ad:

- Alloggi accatastati, al momento dell'acquisto o a conclusione dell'intervento di costruzione o recupero, nelle categorie A1) Abitazioni di tipo signorile, A8) Abitazioni in ville, A9) Castelli e palazzi al momento dell'acquisto.
- alloggi abusivi, a meno che non sia in itinere titolo di sanatoria;
- acquisto della sola nuda proprietà o di quote di alloggio.

I benefici di cui al presente regolamento:

- **possono essere nuovamente richiesti dai soggetti che ne hanno usufruito in passato, qualora il richiedente si trovi - nel momento in cui venga effettuato l'acquisto - nelle condizioni previste dal presente Regolamento per l'accesso al beneficio.**

ART. 4 – IMPORTO CONTRIBUTO

L'ammontare del **contributo in termini percentuali** è determinato annualmente con apposita deliberazione di giunta comunale sul **costo totale dell'intervento** applicando i seguenti valori massimi:

Intervento	Costo massimo ammissibile
• A. ACQUISTO	€ 120.000,00
• C. RECUPERO	€ 100.000,00

Il costo massimo ammissibile è calcolato con le seguenti modalità:

- **ACQUISTO:** Costo dell'alloggio (al lordo delle imposte ed escluse le spese notarili) risultante nell'atto di rogito,
- **RECUPERO:** Costo finale rendicontato corredato delle fatture quietanzate dell'intervento realizzato.

Il contributo base può essere incrementato in seguito all'applicazione di meccanismi di premialità volti a sostenere i nuclei familiari proporzionalmente alla loro condizione economica.

Ai fini della determinazione della eventuale quota di contributo integrativa sono riconosciuti i seguenti **BONUS PREMIALI:**

1. Valore reddituale – patrimoniale (Reddito ISEE)

La premialità sarà applicata solo nel caso di **Reddito ISEE del nucleo familiare richiedente** inferiore ai parametri fissati dalla Giunta Comunale.

Con specifico atto della Giunta Comunale vengono definiti e periodicamente aggiornati i valori di riferimento per l'applicazione della percentuale di copertura del contributo e del Bonus Premiale.

Il richiedente che intende accedere al bonus premiale dovrà presentare la documentazione opzionale evidenziata al successivo art. 6 al momento della richiesta di liquidazione del contributo.

Annualmente la giunta comunale nella deliberazione sopra indicata stabilisce l'ammontare delle risorse destinate alla copertura di questa specifica misura.

ART. 5 – PROCEDURA PER LA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

La procedura per l'assegnazione del contributo prevede due fasi:

a) richiesta di ammissibilità

I cittadini in possesso dei requisiti previsti nel presente Regolamento possono presentare al Comune di Terre Roveresche la **richiesta di assegnazione** del contributo, redatta su apposito modulo, con le modalità indicate **all'art. 6**. Il Responsabile del procedimento, con la procedura descritta al presente articolo, comunica al richiedente l'ammissibilità del contributo. Tale comunicazione di ammissibilità non costituisce diritto per il richiedente ad ottenere il contributo.

b) richiesta di liquidazione

L'effettiva concessione del contributo è subordinata alla positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla **richiesta di liquidazione**, che i soggetti ammessi a contributo sono tenuti a presentare su apposita modulistica predisposta dal Comune, con le modalità indicate **al successivo art. 6**.

L'obbligazione giuridica nei confronti del soggetto richiedente si perfeziona esclusivamente con l'adozione dell'atto di concessione del contributo da parte del **Responsabile di Area competente**, che determina l'importo finale del contributo, comprensivo delle premialità e provvede all'assunzione del relativo impegno di spesa nel rispetto della normativa contabile vigente e dispone la liquidazione a favore del richiedente, compatibilmente con le risorse economiche di Bilancio dell'Ente, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di liquidazione.

Il Responsabile del procedimento cura le fasi di richiesta di ammissibilità e liquidazione:

- a) effettua l'istruttoria amministrativa e tecnica della documentazione presentata in fase di richiesta di assegnazione o di liquidazione del contributo, acquisendo obbligatoriamente la valutazione di regolarità tecnica da parte dell'Ufficio Urbanistica, che risponderà entro 10 giorni dalla trasmissione della documentazione;
- b) qualora ravvisi l'incompletezza della documentazione, ovvero cause che non consentano la determinazione del contributo, assegna all'interessato per una sola volta un termine perentorio di **15 giorni** dal ricevimento della relativa comunicazione per la presentazione della documentazione ovvero di eventuali chiarimenti. Decorso tale termine la richiesta sarà archiviata.
- c) comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria con lettera, entro **60** giorni dalla data di ricevimento della richiesta di assegnazione o di liquidazione del contributo (in caso di richiesta di integrazione documentale o chiarimenti i termini si intendono sospesi), fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per le domande pervenute dopo il 30 di Settembre.
- d) In caso di esito negativo trasmette con lettera raccomandata a/r agli interessati la comunicazione di non ammissibilità con indicazione della motivazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 e smi. Entro **10** giorni dal ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il Responsabile del procedimento darà motivata comunicazione agli interessati.

Il Responsabile del procedimento, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente regolamento, può effettuare sulle dichiarazioni sostitutive rese i controlli previsti al successivo art. 9. Nel caso di accertamento di false dichiarazioni verranno attivate le procedure sanzionatorie previste all'art. 7.

ART.6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE (RICHIESTE DI AMMISSIBILITA' E DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO)

Le istanze relative alla procedura di assegnazione di contributo (richiesta di ammissibilità e richiesta di liquidazione) redatte su apposita modulistica predisposta dal Comune:

- o devono essere presentate al protocollo dell'Ente, in base alla tipologia di intervento richiesto, con le modalità ed i termini indicati al presente articolo e comunque entro il **30 Settembre di ogni anno**;
- o devono contenere le dichiarazioni del richiedente e dei componenti il nucleo familiare attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente Regolamento, rese in un unico atto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche;
- o sono corredate della documentazione indicata ai successivi punti 6.1, 6.2 in base alla tipologia di beneficio richiesto.

Le istanze verranno istruite nell'anno di riferimento fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile. Le richieste pervenute **dopo il 30 Settembre** saranno istruite prioritariamente nell'anno successivo. I termini per la conclusione del procedimento indicati al precedente articolo decorreranno in tal caso dal **1 Gennaio dell'anno successivo**. La presentazione della domanda di ammissione al contributo implica la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le norme stabilite dal Regolamento vigente.

6.1 - ACQUISTO

6.1.1. Richiesta di ammissibilità del contributo

Termini per la presentazione dell'istanza: entro **24 (ventiquattro) MESI** dalla stipula del rogito notarile. Al momento della richiesta di contributo l'immobile deve possedere i requisiti di abitabilità ed i richiedenti devono avervi già trasferito la residenza.

Contenuti obbligatori della domanda (a pena di esclusione):

- a) il rogito notarile ed i documenti fiscali/bancari comprovanti i pagamenti relativi all'acquisto;
- b) la planimetria dell'alloggio;
- c) indicazione della categoria catastale;
- d) gli estremi dei titoli edilizi abilitativi, del certificato di abitabilità o conformità edilizia;
- e) la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- f) la dichiarazione di avvenuto trasferimento all'interno dell'alloggio della residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare ed **impegno a mantenerla per anni 15** dalla data di erogazione del contributo finale;
- g) dichiarazione di impegno a non locare e a mantenere la proprietà sull'immobile **per anni 15 dalla data di erogazione del contributo**.

6.1.2. Richiesta di liquidazione del contributo

Termine per la presentazione della richiesta di liquidazione: entro 3 mesi dalla richiesta di ammissibilità. Decorso tale termine la richiesta sarà archiviata.

Allegati obbligatori della richiesta di liquidazione (a pena di esclusione):

- a) atto d'obbligo che preveda l'inalienabilità dell'alloggio e l'impegno a non affittarlo interamente a terzi per anni 15 dalla data di erogazione del contributo finale;
- b) **Deposito cauzionale di cui all'art.8.**

Allegati opzionali necessari per applicazione Bonus Premiale

- a) Reddito ISEE riferito all'anno in corso ed al nucleo familiare richiedente il beneficio.

6.2 RECUPERO

6.2.1. Richiesta di ammissibilità del contributo

Gli interventi di recupero ammissibili sono quelli previsti dalla legislazione regionale e nazionale in materia edilizia qualora consentiti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente.

Termini per la presentazione dell'istanza: **entro 3 mesi dalla conclusione dei lavori. Allegati obbligatori della domanda (a pena di esclusione):**

- a) planimetria dell'alloggio
- b) indicazione della categoria catastale;
- c) estremi della richiesta del titolo edilizio abilitante presentato per l'intervento sull'alloggio;

- d) relazione tecnico descrittiva degli interventi completa del consuntivo dei costi sostenuti e delle relative fatture quietanzate;
- e) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
- f) dichiarazione di impegno a non locare e a mantenere la proprietà sull'immobile per anni 15 dalla data di erogazione del contributo finale;
- g) dichiarazione di impegno a trasferire nell'alloggio la residenza anagrafica di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente per anni 15 dalla data di erogazione del contributo finale.

6.2.2. Richiesta di liquidazione del contributo

Termine per la presentazione della richiesta di liquidazione: entro 3 mesi dalla richiesta di ammissibilità. Decorso tale termine la richiesta sarà archiviata.

Allegati obbligatori della richiesta di liquidazione (a pena di esclusione):

- a) atto d'obbligo che preveda l'inalienabilità dell'alloggio e l'impegno a non affittarlo interamente a terzi per anni 15 dalla data di erogazione del contributo finale;
- b) **Deposito cauzionale di cui all'art.8.**

Allegati opzionali necessari per applicazione Bonus Premiale

- a) Reddito ISEE riferito all'anno in corso ed al nucleo familiare richiedente il beneficio.

ART. 7 - VINCOLI PER IL MANTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI, DECADENZA DAL BENEFICIO E PROCEDURA DI RECUPERO DELLE SOMME VERSATE

Il verificarsi entro **15** anni dalla data di erogazione del contributo finale di una delle situazioni di seguito indicate, comporta la decadenza automatica dal beneficio e l'attivazione delle procedure coattive di recupero del contributo anche tramite le garanzie previste dall'articolo 8:

1. alienazione a qualsiasi titolo dell'intero immobile o parte di esso;
2. locazione dell'intero immobile;
3. concessione in comodato dell'intero immobile;
4. trasferimento della residenza di tutti i componenti del nucleo richiedente ad altro immobile.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente il verificarsi di una delle situazioni sopraindicate. L'Ente solo per gravi e sopravvenuti motivi opportunamente documentati può valutare e autorizzare la deroga ai vincoli sopra citati, richiedendo la restituzione di una percentuale di contributo corrispondente agli anni di mancata ottemperanza al vincolo.

Fatte salve le eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione Comunale, l'accertamento del mancato rispetto dei vincoli indicati al presente articolo o, anche in un momento successivo alla concessione ed erogazione del contributo, della mancanza dei requisiti previsti dal presente Regolamento o della non veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, comporta a carico del beneficiario ed in solido da parte di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente, l'obbligo di restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

Il Servizio competente, in attuazione della Legge n. 241/90 e s.m.i., artt. 7, 8, 10-bis, con lettera raccomandata con a/r o con PEC comunica agli interessati l'avvio del **procedimento di revoca** e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della stessa comunicazione, per presentare eventuali controdeduzioni in forma scritta, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Entro **trenta giorni** dal ricevimento delle controdeduzioni, al termine dell'istruttoria, il Servizio competente qualora ritenga non fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, dichiara concluso lo stesso. In caso verifichi e accerti fondati i motivi che hanno portato l'avvio del procedimento darà luogo alla emissione del provvedimento di revoca. Il provvedimento deve contenere le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate.

Alle operazioni di recupero delle somme eventualmente erogate, incrementate degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione provvede il Responsabile di Area competente con propri atti.

ART. 8 - GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi e degli impegni assunti ai sensi del presente Regolamento, i beneficiari dovranno produrre una garanzia **pari al 25 (venticinque)%** del valore del contributo erogato.

La garanzia, prestata sotto forma di deposito cauzionale ovvero fidejussione assicurativa o bancaria, sarà restituito decorsi i 15 (quindici) anni dalla erogazione del contributo.

Nel caso della fidejussione assicurativa o bancaria, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ufficio comunale competente.

ART. 9 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda, procedendo, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo.

Tali controlli sono effettuati acquisendo d'ufficio le informazioni attestanti quanto dichiarato dal richiedente. L'interessato dovrà produrre al Comune originale o copia autentica della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni, entro i termini indicati nella richiesta. La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà l'esclusione del richiedente dal contributo.

Nel caso in cui si opti per la rateizzazione l'Amministrazione Comunale potrà espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esecuzione dei lavori.

Anche successivamente all'erogazione del contributo potranno essere eseguiti controlli dall'Amministrazione Comunale volti ad accertare il mantenimento dei vincoli per le agevolazioni conseguite, anche da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, che gestiscono il patrimonio mobiliare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 109 del 31/3/1998 e dell'art. 6, comma 3, del DPCM n. 221 del 7/5/1999 e successive modificazioni.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la concessione del contributo oggetto del presente regolamento, il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta. La conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione al procedimento. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:

- il personale dell'ente incaricato del procedimento;
- gli altri richiedenti il contributo;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
- altre Pubbliche Amministrazioni che ne facciano richiesta per fini istituzionali.

ART. 11 – RISORSE DISPONIBILI (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

I contributi a fondo perduto saranno concessi sulla base dell'ordine temporale di presentazione al protocollo del comune e fino ad esaurimento dei fondi disponibili stanziati nell'anno solare di riferimento. Qualora le risorse fossero insufficienti, si provvederà a liquidare il contributo agli aventi diritto in maniera proporzionale.

ART. 12 - NORME FINALI

Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento. E' abrogata ogni altra disposizione precedentemente adottata dal Comune nelle materie oggetto del presente regolamento.